Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

# La Circolare per i clienti Luglio 2023

La riforma del rapporto di lavoro sportivo e il punto sul Registro delle attività sportive dilettantistiche Scadenzario

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

#### La situazione ante riforma

Nel settore dello sport diverse sono le professionalità coinvolte, non solo atleti, ma anche dirigenti, tecnici e tutti i collaboratori dell'associazione sportiva o della società sportiva dilettantistica.

Per lungo tempo la disciplina è stata regolata principalmente dalla L. **91/81** che ha distinto l'attività di tipo professionistico da quello dilettantistico.

In particolare "sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali (...) con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica" (art. 2 della L. 91/81).

La definizione di attività dilettantistica si ricava per esclusione, facendovi rientrare quei soggetti che praticano attività sportiva a titolo gratuito (o talvolta oneroso) presso federazioni, associazioni o società sportive che non hanno riconosciuto e regolato il professionismo sportivo nel proprio statuto federale. Anche l'attività di lavoro sportivo, al pari delle altre tipologie di lavoro, possono essere oggetto di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

Il settore è stato oggetto di un'importante riforma ad opera della legge delega L. 8.8.2019 n. **86**. L'**art. 16** del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito dall'1.1.2023 all'1.7.2023 la complessiva applicazione delle disposizioni di riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo contenute nel DLgs. 28.2.2021 n. **36**.

#### Riforma del lavoro sportivo

La riforma recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo riconosce centralità al concetto di onerosità del rapporto, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti. Per le prestazioni rese a scopo volontaristico-amatoriale si prevede la figura dell'amatore.

I decreti attuativi che compongono la Riforma dello sport sono:

DLgs. 28.2.2021 n. <b>36</b>	Riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici (in vigore dal 1.7.2023, ad eccezione di alcuni aspetti operativi dal 1.1.2022, v. <b>Atleti</b> ).
DLgs. 28.2.2021 n. <b>37</b>	Misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.
DLgs. 28.2.2021 n. <b>38</b>	Misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

DLgs. 28.2.2021 n. <b>39</b>	Semplificazioni di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
DLgs. 28.2.2021 n. <b>40</b>	Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
DLgs. 5.10.2022 n. <b>163</b>	Disposizioni integrative e correttive del DLgs. 28.2.2021 n. <b>36.</b>

Sul punto, va precisato che l'art. 16 del 198/2022 ha differito all'1.7.2023 l'applicazione delle disposizioni di riordino e riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del lavoro sportivo contenute nel DLgs. 28.2.2021 n. **36.** 

È prorogato all'1.7.2023 il termine entro il quale eliminare le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, così come previsto dall'art. 31 del DLgs. 36/2021.

Decorso tale termine, il vincolo sportivo si intende abolito.

Va infine ricordato che la proroga generale in questione non riguarda:

- le disposizioni indicate all'art. 10 del DLgs. 36/2021, riferite al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche;
- le misure di sostegno alle donne nello sport indicate agli **artt. 39** e **40** del medesimo decreto di riforma.

#### Disciplina ante riforma. Attività professionistica

La L. 91/81 sancisce che sono considerati lavoratori sportivi professionisti (art. 2 della L. 91/81):

- gli atleti;
- gli allenatori;
- i direttori tecnico-sportivi;
- i preparatori atletici.

L'attività sportiva esercitata da tali lavoratori è:

- a titolo oneroso:
- con carattere di continuità:
- e a favore di società sportive affiliate a federazioni che hanno riconosciuto il professionismo sportivo all'interno del proprio statuto federale (v. **Atleti**).

Il rapporto di prestazione sportiva si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate

Dottore Commercialista Revisore Legale Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

(art. 4 della L. 91/81). Il contratto deve essere depositato dalla società presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.

Deroghe peggiorative rispetto al contratto tipo sono sostituite di diritto.

Nel contratto individuale:

- dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici;
- potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli;
- non potranno essere presenti clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Le indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva, a norma dell'art. 2123 c.c. possono essere corrisposte da un Fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi.

Non si applicano gli artt. 4 (impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo), 5 (accertamento sanitari), art. 13 (mansioni del lavoratore) e 18 (reintegrazione nel posto di lavoro) della L. 300/70. L'art. 7 (affissione delle norme disciplinari, preventiva contestazione) della L. 300/70 non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali.

Inoltre, al rapporto di lavoro con gli atleti professionisti non si applicano gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della L. 604/66.

L'attività dello sportivo professionista è svolta sotto controlli medici, in base alle norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali e approvate, con decreto Ministeriale della Salute sentito il Consiglio Sanitario Nazionale. Per ogni atleta professionista è prevista l'istituzione di una scheda sanitaria che deve essere istituita, custodita e aggiornata a cura della società sportiva con periodicità almeno semestrale.

#### Prestazioni a titolo oneroso

I collaboratori sportivi dilettanti non possono beneficiare dello status riconosciuto al lavoratore professionista e possono essere remunerati nelle modalità riportate nell'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR. Al lavoratore dilettante, possono essere erogati solo:

- premi:
- indennità di trasferta; e
- rimborsi forfetari di spesa.

Inoltre, possono essere erogati compensi corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto.

Le prestazioni a titolo oneroso possono essere erogate solo da determinati soggetti e solo per determinate prestazioni (circ. INL 1.12.2016 n. 1).

Infatti, il soggetto che eroga il compenso al lavoratore sportivo deve essere un organismo che persegue finalità sportive dilettantistiche riconosciuti dal CONI. Alcuni organismi sono il CONI, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva. Inoltre, possono erogare compensi sportivi anche le singole ADS (associazioni sportive dilettantistiche) e le SSD (società sportive dilettantistiche)

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

che perseguono finalità sportive-dilettantistiche senza fine di lucro. Vengono iscritte nel registro solo le ASD e SSD che svolgono effettivamente una delle oltre 385 discipline individuate dal CONI con delibera del Consiglio Nazionale 20.12.2016 n. **1566** e successivamente modificate con le delibere CONI 14.2.2017 n. 1568 e 10.5.2017 n. 1569.

Inoltre, le prestazioni oggetto della remunerazione, devono riguardare mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportivo-dilettantistiche, così come disciplinate dalle singole federazioni. Non possono essere considerate di per sé elementi per ricondurre i redditi percepiti da tali soggetti tra quelli aventi "natura professionale" eventuali qualifiche acquisite attraverso corsi di formazione promossi dalle singole federazioni, nonché la loro iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle federazioni o dal CONI attestanti la capacità di esercitare determinate attività di formazione.

#### Prestazioni a titolo gratuito

Le attività lavorative possono essere prestate anche gratuitamente al fine sociale, culturale, assistenziale o sportivo, prestando l'opera del lavoratore per la realizzazione di un progetto sociale, per il conseguimento di finalità etiche.

Per evitare contenziosi è consigliabile far firmare una dichiarazione sottoscritta dal collaboratore al momento dell'inizio dell'attività, nella quale risulti specificato che:

- l'attività è prestata volontariamente e gratuitamente per contribuire al raggiungimento delle finalità che l'associazione si propone;
- il collaboratore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che quindi, oltre a non rivalersi nei confronti dell'associazione per i danni da lui eventualmente subiti nello svolgimento dell'attività e a causa di essa, lascia altresì indenne l'associazione da ogni pretesa da parte di terzi di risarcimento dei danni causati e/o derivanti dall'attività da lui gratuitamente prestata.

Nel caso di prestazioni a titolo gratuito, possono sempre essere rimborsate al lavoratore delle spese da lui anticipate per l'attività svolta in nome e per conto dell'associazione, a patto che sia presente la relativa documentazione: si tratta di rimborsi a piè di lista. Inoltre, è necessaria un'apposita delibera da parte dell'associazione o una lettera d'incarico che autorizzi il collaboratore a sostenere le spese, al fine dell'attestazione che tale cifra sia un vero e proprio rimborso spese.

#### Disciplina post riforma

In materia di lavoro sportivo vengono previste importanti modifiche (DLgs. 28.2.2021 n. 36) riguardanti:

- la definizione di "lavoratore sportivo" e la disciplina dei rapporti di lavoro;
- l'abolizione del vincolo sportivo;
- la definizione del rapporto con il Codice del Terzo settore.

Come accennato in precedenza, l'**art. 16** del DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha differito dall'1.1.2023 all'1.7.2023 la complessiva applicazione delle disposizioni di riordino e riforma in questione, fatta eccezione per le disposizioni indicate all'**art. 10** del DLgs. 36/2021, riferite al riconoscimento ai fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le misure di sostegno alle donne nello sport indicate agli artt. 39 e 40 del medesimo decreto di riforma.

#### Lavoratore sportivo

Rientrano tra i lavoratori sportivi, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esclusivamente:

- l'atleta;
- l'istruttore;
- il direttore tecnico;

**Dottore Commercialista** Revisore Legale

Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

- il direttore sportivo;
- il preparatore atletico;
- il direttore di gara;

che esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. Non viene considerato lavoratore sportivo colui che presta attività sportiva amatoriale.

Viene dunque riconosciuta centralità al concetto di onerosità del rapporto, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti, mentre per le prestazioni rese a scopo volontaristico-amatoriale viene prevista la figura dell'amatore.

L'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di:

- lavoro subordinato;
- lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. **409** co. 1 n. 3 c.p.c., fatta salva l'applicazione dell'art. **2** co. 1 del DLgs. 15.6.2015 n. 81;
- prestazione occasionale secondo la disciplina dell'art. 54-bis del DL 24.4.2017 n. 50 conv. L. 21.6.2017 n. 96.

Lo schema di riforma riconosce anche al dilettante lo status di lavoratore sportivo, potendo stipulare, tra l'altro, contratti di lavoro subordinato o autonomo.

#### **Amatori**

La figura dell'amatore viene definita dallo schema di riforma sulla base del volontario del Terzo settore, ma con alcune importanti differenze.

Gli amatori mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità - a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI - per promuovere lo sport, in modo:

- personale;
- spontaneo;
- gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Le prestazioni sportive amatoriali sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Per tali prestazioni possono essere previsti:

- premi e compensi occasionali in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive;
- indennità di trasferta e rimborsi spese.

Qualora le indennità di trasferta e i rimborsi spese superino il limite dei 10.000 euro, le prestazioni sportive sono considerate di natura professionale per l'intero importo (e non più redditi diversi).

#### Rapporti di co.co.co. di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale a favore delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'art. **409** co. 1 n. 3 c.p.c.

#### La situazione dal 01/07/2023 – Primi commenti

Siamo giunti al 1º luglio 2023, data di decorrenza delle disposizioni di cui al DLgs. 36/2021.

Dottore Commercialista Revisore Legale Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

Gli aspetti civilistici in materia di sport dilettantistico sono in buona parte mutuati da quanto in precedenza previsto dall'art. 90 della L. 289/2002, che viene parzialmente abrogato; vi sono tuttavia rilevanti profili di novità, riguardanti prevalentemente gli elementi obbligatori di atto costitutivo e statuto, e il coordinamento tra riforma dello sport e riforma del Terzo settore.

Secondo quanto previsto dall'<u>art. 6</u> del DLgs. 36/2021, l'ente sportivo dilettantistico può assumere **esclusivamente** una delle seguenti forme giuridiche:

- associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
- società di capitali;
- cooperativa;
- ente del Terzo settore.

L'ente del Terzo settore:

- dev'essere costituito ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017;
- deve esercitare come **attività di interesse generale** l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
- dev'essere iscritto sia nel RUNTS che nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Dal punto di vista del **coordinamento** delle discipline, l'ente del Terzo settore sportivo dilettantistico sarà soggetto:

- alle disposizioni di cui al DLgs. <u>117/2017</u> (o al DLgs. <u>112/2017</u>, in caso di impresa sociale), in linea generale; - alle disposizioni di cui al DLgs. <u>36/2021</u> solo per quanto riguarda l'attività sportiva dilettantistica esercitata; le disposizioni del Capo I di tale decreto (che definiscono gli elementi costitutivi degli enti sportivi) sono applicabili solo in quanto compatibili con il Codice del Terzo settore e il decreto sull'impresa sociale.

In sostanza, la disciplina prevalente è quella del Terzo settore, con notevoli ripercussioni soprattutto sul piano fiscale (gli enti del Terzo settore non possono, ad esempio, accedere al regime agevolato della L. 398/91). L'ente del Terzo settore può iscriversi nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e applicare le disposizioni di cui al DLgs. 36/2021 anche se l'attività di organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche è svolta accanto ad un'altra delle attività di interesse generale individuate dall'art. 5 del DLgs. 117/2017; in altre parole, all'ente del Terzo settore sportivo dilettantistico è concesso l'esercizio di una o più attività principali, oltre a quella di organizzazione e gestione di attività sportive (diversamente, gli enti sportivi dilettantistici non ETS devono svolgere come attività principale e stabile esclusivamente quella sportiva dilettantistica come individuata dall'art. 7 comma 1 lett. b) del DLgs. 36/2021).

La gran parte degli enti sportivi dilettantistici è costituita come associazione (riconosciuta o meno); tale forma giuridica, specularmente, è utilizzata anche da gran parte degli enti del Terzo settore. Pertanto, ricorrendone le condizioni, un'associazione ETS iscritta al RUNTS può ottenere l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche mantenendo tale forma giuridica (la versione attualmente in vigore dell'art. 5 del DLgs. 39/2021 contempla tra i soggetti ammessi all'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche solo società e associazioni sportive).

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

L'art. 4 comma 1 del DLgs. 117/2017 non individua, tuttavia, solo soggetti costituiti in forma di associazione. Si pensi, ad esempio, alle **fondazioni**, le quali, non esplicitamente nominate né dal DLgs. 36/2021, né dal DLgs. 39/2021, rientrano a tutti gli effetti tra gli enti del Terzo settore.

La disciplina è applicabile a tutti gli ETS sportivi

Di conseguenza, data la formulazione letterale delle citate disposizioni, tra le forme giuridiche ammissibili ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al DLgs. 36/2021 rientrano anche le fondazioni ETS che esercitano come attività di interesse generale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche.

In questa direzione, con l'intento di raccordare le diverse disposizioni contenute nei DLgs. 36/2021 e 39/2021, il decreto correttivo attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari integra il riferimento alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche con quello agli altri enti sportivi dilettantistici, di cui all'art. 6 comma 1 del DLgs. 36/2021.

ASD e SSD, in questo periodo, stanno esaminando il corretto inquadramento giuslavoristico dei loro addetti e collaboratori, nell'ambito delle nuove tipologie di lavoro sportivo previste dalla riforma. La verifica in oggetto ha ormai carattere di **urgenza**, tenuto conto che la conseguenza più immediata di essa è la redazione di nuovi contratti di lavoro o di collaborazione, anche professionale, da stipularsi e sottoscrivere tra le parti con decorrenza dal 1° luglio 2023.

Ai sensi dell'<u>art. 25</u> comma 1 del DLgs. 36/2021, viene definito come **lavoratore sportivo** "... l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, (...) che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività verso un corrispettivo. È lavoratore sportivo anche ogni tesserato (...) che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale".

Il primo passaggio da eseguire per i nuovi contratti di lavoro è quindi **verificare** se il lavoratore/collaboratore rientri nella predetta definizione; in caso contrario il suo inquadramento sarà di diritto comune e non di lavoratore sportivo. Al riguardo, posto che la norma in esame fa riferimento ai regolamenti degli enti affilianti, sarà comunque in parte necessario attendere la loro emanazione per verificare se nella definizione suddetta saranno ricomprese ulteriori figure.

Sotto il profilo contrattuale, l'<u>art. 25</u> comma 2 prevede che l'attività di lavoro sportivo possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro **subordinato o autonomo**, anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Al riguardo, va evidenziato che il successivo <u>art. 28</u> comma 2 introduce la previsione per cui il rapporto di lavoro è nella forma della co.co.co. se la durata delle prestazioni lavorative non supera le **18 ore** settimanali (limite peraltro destinato a essere portato a 24 ore settimanali in sede di prossima decretazione correttiva), escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e se le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate, sotto il profilo tecnico-sportivo, ai regolamenti delle FSN, DSA ed EPS.

Alla luce delle nuove norme, il corretto inquadramento del rapporto di lavoro in ambito sportivodilettantistico non può che avvenire caso per caso, analizzando caratteristiche e modalità concrete di svolgimento delle prestazioni e delle attività da parte del singolo lavoratore/collaboratore, affinché la lettera di assunzione o il contratto di lavoro autonomo sottoscritti siano ben aderenti alla realtà fattuale dello svolgimento del rapporto di lavoro, sia esso di natura subordinata oppure autonoma. Ricorrendone i presupposti, l'inquadramento contrattuale in rassegna dovrà ricadere in una delle seguenti casistiche: lavoro subordinato; collaborazione coordinata e continuativa; lavoro autonomo con possesso di partita IVA da parte del lavoratore; lavoro autonomo occasionale.

> Viale I Maggio n. 102 - 50028 Barberino Tavarnelle (FI) – Località Tavarnelle Val di Pesa Telefono 0558076020 - Mobile 3283424311 e-mail: federicominio@commercialisti.fi.it e-mail: laura.cambi@puntoced.com

**Dottore Commercialista** Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

L'art. 37 del DLgs. 36/2021 introduce inoltre la possibilità che l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD e SSD possa essere oggetto di co.co.co., ancorché non ricadente nell'inquadramento contrattuale del lavoro sportivo. Ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 36 comma 6, tutte le forme di inquadramento suddette (compresa la co.co.co. amministrativo-gestionale) fruiranno dell'agevolazione per la quale i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro, oltre il quale la sola parte eccedente concorre a formare il reddito del percipiente.

Ai fini previdenziali, il lavoratore sportivo subordinato non godrà di esenzioni o riduzioni contributive, mentre quello autonomo, anche nella veste di co.co.co. (compreso l'amministrativo-gestionale), beneficerà dell'esenzione per i primi 5.000 euro di compenso, nonché dell'aliquota contributiva ridotta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo fino al 31 dicembre 2027. Le aliquote previdenziali vengono previste al 33% per il lavoro subordinato (oltre alla c.d. contribuzione minore), al 25% per gli autonomi e co.co.co non assicurati presso altre forme obbligatorie (oltre alla contribuzione minore) e al 24% per autonomi e co.co.co già assicurati presso altre forme obbligatorie.

La combinazione agevolazioni fiscali/previdenziali mitigherà di certo il "nuovo" costo del lavoro sportivo dilettantistico e, visto che già oggi gran parte degli addetti e collaboratori del settore non raggiunge, su base annua, compensi superiori a 15.000 euro, sarà di fatto esentata da prelievo fiscale e solo in minima parte assoggettata a prelievo contributivo.

Avviene dunque in via definitiva, dopo il differimento operato dall'art. 16 del DL 198/2022 (c.d. decreto "Milleproroghe"), la complessiva applicazione delle disposizioni di riforma del DLgs. 36/2021. Va comunque ricordato che diverse disposizioni di riforma dovrebbero subire modifiche per effetto di un decreto legislativo correttivo in corso di approvazione.

Ciò premesso, si evidenzia che con riferimento al lavoro sportivo (artt. da 25 a 38 del DLgs. 36/2021), le principali misure riguardano la definizione di "lavoratore sportivo" e la disciplina dei rapporti di lavoro, le tipologie di lavoro sportivo (subordinato e autonomo) nei settori professionistici e nell'area del dilettantismo, il volontariato nell'ambito delle prestazioni sportive e la definizione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale.

In via preliminare, si ricorda che l'art. 25 del DLgs. 36/2021 definisce come lavoratore sportivo colui che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo in qualità di atleta, allenatore o istruttore, direttore tecnico o direttore sportivo, preparatore atletico e direttore di gara.

Nell'evidenza, tale definizione attribuisce centralità al concetto di onerosità del rapporto, costituita dal corrispettivo, superando la distinzione tra professionisti e dilettanti.

Si qualifica inoltre come lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge, sempre verso un corrispettivo, le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti degli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Per quanto riguarda il lavoro nel settore professionistico, secondo le disposizioni di riforma indicate all'art. 27 del DLgs. 36/2021, si ritiene oggetto di contratto di lavoro subordinato laddove sia prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, nonché continuativa.

Viceversa, può rientrare nell'alveo del **lavoro autonomo** quando:

**Dottore Commercialista** Revisore Legale

Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

- l'attività viene svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;

- lo sportivo non è contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;

- la prestazione oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi 8 ore settimanali oppure 5 giorni ogni mese ovvero 30 giorni ogni anno.

Ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art. 27 del DLgs. 36/2021, il rapporto di lavoro si costituisce mediante assunzione diretta, con la stipula di un contratto in forma scritta (a pena di nullità) tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive.

Nell'area del dilettantismo, invece, il lavoro sportivo (art. 28 del DLgs. 36/2021) si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono due requisiti nei confronti del medesimo committente.

Il primo riguarda la durata delle prestazioni oggetto del contratto, che pur avendo carattere continuativo, non deve superare le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive. Sul punto, va detto che lo schema di decreto correttivo alla riforma dello sport, di prossima emanazione, dovrebbe prevedere l'innalzamento di tale limite a 24 ore settimanali.

Il secondo requisito richiede che le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva.

Infine, si segnala che l'art. 29 del DLgs. 36/2021 riconosce alle società e le associazioni sportive la possibilità di avvalersi di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro (neanche indiretti) ed esclusivamente con finalità amatoriali.

La medesima norma stabilisce poi che le prestazioni sportive dei volontari non vadano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario e possano essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente.

Nel merito, si evidenzia che lo schema di decreto correttivo alla riforma dello sport prevede che le spese sostenute dal volontario possano essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione ex DPR 445/2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

#### Il punto sul Registro delle attività sportive dilettantistiche

L'applicazione della disciplina di favore riservata alle associazioni sportive dilettantistiche, anche e soprattutto per quanto attiene ai profili tributari, è legata alla presenza di due condizioni:

- il riconoscimento ai fini sportivi dell'attività svolta;

**Dottore Commercialista** Revisore Legale

Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

- la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica.

Nell'assetto precedente alla riforma dello sport, tali attività erano prerogativa del CONI, in quanto unico organismo certificatore dell'esercizio effettivo dell'attività sportiva dilettantistica, secondo quanto previsto dall'art. 7 del DL 136/2004, oggi abrogato.

A tal fine, con la delibera CONI 1288/2004 veniva istituito il Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, tenuto dal CONI.

Con la medesima delibera il CONI delegava il riconoscimento provvisorio ai fini sportivi alle Federazioni nazionali, alle Discipline sportive nazionali e agli Enti di promozione sportiva; tuttavia, il riconoscimento definitivo ai fini sportivi avveniva soltanto con l'iscrizione dell'ente sportivo nel Registro tenuto presso il CONI.

La riforma dello sport interviene sensibilmente in materia, agendo su due direttrici:

- da un lato, per espressa disposizione normativa (art. 10 del DLgs. 36/2021) le associazioni e le società sportive dilettantistiche ottengono il riconoscimento ai fini sportivi direttamente da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive nazionali o degli Enti di promozione sportiva; in altre parole, il potere di riconoscimento in capo a tali soggetti non deriva più da una delega del CONI, scaturendo da una fonte legislativa;
- dall'altro lato, la certificazione dell'effettiva natura dilettantistica dell'associazione o società sportiva avviene attraverso l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto presso il Dipartimento per lo sport e operativo dal 31 agosto 2022; il Registro sostituisce a tutti gli effetti il precedente Registro tenuto presso il CONI.

Il nuovo assetto disegnato dalla riforma dello sport porta ad interrogarsi sul destino del Registro tenuto dal CONI, considerando il fatto che le sue funzioni principali sono ora svolte dal Registro tenuto dal Dipartimento per lo sport.

In merito, si ricorda che il CONI, con la delibera 1720/2022, ha ribadito la centralità del Registro CONI, sottolineando che la relativa iscrizione consente, tra l'altro, l'utilizzo del simbolo e dei marchi del CONI, il diritto di accesso agli organi di giustizia federali e a quelli istituiti dal CONI e la possibilità di partecipare a iniziative istituzionali legate a progetti olimpici, ad attività sportive di alto livello e a manifestazioni organizzate dalle strutture territoriali del CONI.

Nella medesima delibera il CONI afferma che il riconoscimento ai fini sportivi di associazioni e società sportive dilettantistiche non può prescindere dall'iscrizione nel Registro CONI, per effetto di quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. c) del DLgs. 242/99, secondo cui il Consiglio nazionale del CONI delibera in ordine ai provvedimenti di riconoscimento, ai fini sportivi, delle società e associazioni sportive.

Dal canto suo, il Dipartimento per lo sport in risposta ad una FAQ ha dichiarato che l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è necessaria "affinché l'attività svolta sia riconosciuta come sportiva dilettantistica per tutte le conseguenze che da ciò discendono, ivi incluso per accedere a benefici e contributi pubblici statali in materia di sport e per fruire dei servizi previsti dalla normativa".

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

Il nuovo decreto correttivo attualmente all'esame delle Commissioni parlamentari ha poi espunto dall'art. <u>art. 5</u> comma 2 lett. c) del DLgs. 242/99 il riferimento alle società e associazioni sportive, privando il CONI del potere di deliberare in merito al **riconoscimento** sportivo per tali soggetti.

#### Semplificazione non ancora raggiunta

Appare quindi chiara l'intenzione del legislatore di affidare un ruolo centrale, ai fini del controllo e della gestione dell'area dello sport dilettantistico, al **Dipartimento per lo sport** (che, secondo quanto previsto dall'art. 26 del DPCM 1 ottobre 2012 come modificato dal DPCM 28 maggio 2020, è la struttura di supporto al Presidente del Consiglio e al Ministro dello sport per l'esercizio delle funzioni in materia di sport); dall'altro lato, l'autonomia e l'indipendenza dell'ordinamento sportivo nazionale andrebbe preservata, anche in ossequio alle deliberazioni e agli indirizzi del Comitato olimpico internazionale.

Allo stato attuale, con buona pace degli obiettivi di semplificazione fissati dalla legge delega da cui è scaturita la riforma dello sport, non si può far altro che rilevare la **coesistenza** di due Registri nazionali delle attività sportive dilettantistiche, in buona parte sovrapponibili (il Registro CONI, nonostante la trasmigrazione dei dati, risulta ad oggi ancora attivo ed accessibile).

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

#### PRINCIPALI SCADENZE DI LUGLIO

Il **comunicato n. 98/2023 del MEF** ha reso noto che una prossima disposizione normativa **prorogherà**, per professionisti e imprese di minori dimensioni esercenti attività per le quali sono approvati gli ISA, i **termini** dei **versamenti** delle **somme** risultanti dalle **dichiarazioni** dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza al 30/06/2023:

- entro il 20/07/2023, senza alcuna maggiorazione;
- entro il 31/07/2023, applicando una maggiorazione dello 0,40%.

<u>ULTERIORI BENEFICIARI DELLA PROROGA</u>: i contribuenti che presentino cause di esclusione dagli ISA, compresi i contribuenti minimi e forfetari, e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, soggette agli ISA.

17 - LUNEDÍ	
IVA MENSILE	Liquidazione e versamento dell'imposta a debito relativa al mese di giugno.
RITENUTE (su pagamenti effettuati a giugno 2023)	<ul> <li>Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati: versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);</li> <li>Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni: versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);</li> <li>Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;</li> <li>Condomini: versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);</li> <li>Associazione in partecipazione: versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).</li> </ul>
RITENUTE DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (26%) con riferimento ai dividendi corrisposti nel 2° trimestre per partecipazioni qualificate e non qualificate.
LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE	Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a giugno (cod. trib. 1919).
PREVIDENZA	<ul> <li>Contributi Inps mensili: versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di giugno;</li> <li>INPS - Gestione Separata: versamento del contributo da parte di:         <ul> <li>committente: sui compensi corrisposti a giugno a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso &gt; € 5.000);</li> <li>associante: sui compensi corrisposti a giugno agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).</li> </ul> </li> </ul>
	COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE  NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME   senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL   33,72%   PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE   con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL   35,03%   PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA   24%    Contributi Inps in agricoltura: versamento coltivatori diretti e IAP della 1° rata 2023 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale.
24 - LUNEDÍ	1
MOD. 730/2023	Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21/06 al 15/07, il CAF/professionista abilitato:  invia telematicamente all'Agenzia Entrate le dichiarazioni predisposte e il risultato

25 - MARTEDÍ

consegna al contribuente copia del Mod. 730 e il prospetto Mod. 730-3.

finale delle dichiarazioni;

Dottore Commercialista Revisore Legale

# Puntoced s.a.s.

di Cambi Laura & c. Servizi alle imprese

INTRASTAT MENSILE E	Presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di giugno
TRIMESTRALE	(soggetti mensili) e degli elenchi Intrastat relativi al 2° trimestre (soggetti trimestrali).
31 - LUNEDÍ	
IVA IOSS - DICHIARAZIONE	Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di giugno riferita alle vendite a
	distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli
E LIQUIDAZIONE	operatori registrati al regime IOSS.
IVA OSS - DICHIARAZIONE	Invio telematico della dichiarazione Iva OSS del 2° trimestre riferita alle vendite a distanza
E LIQUIDAZIONE	e prestazioni di servizi a consumatori finali UE dai soggetti registrati al regime OSS.
	Presentazione all'Agenzia Dogane dell'istanza per il rimborso o compensazione, in
CARO GASOLIO	relazione ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto
CARO GASOLIO	effettuati nel 2° trimestre, della spesa sostenuta per il rifornimento di carburante di
	veicoli con massa massima complessiva ≥ a 7,5 t.
DISTRIBUTORI DI	Invio telematico all'Agenzia Dogane da parte dei gestori di impianti di distribuzione
CARBURANTI	stradale dei corrispettivi relativi al mese di giugno/2° trimestre delle cessioni di
CARBORANTI	benzina/gasolio destinati all'utilizzo come carburanti per motori.
	Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di
EMENS	giugno (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi
	occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del Mod. DMAG per la denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli
INFS AGRICULTURA	erogate nel 2° trimestre.